

di Avv. Rosa Bertuzzi

## **Riforma Cartabia e reati ambientali.**

La riforma della giustizia proposta da Marta Cartabia ha origine nei rapporti italiani con l'Unione Europea e con il recente piano di ripresa post-pandemia. L'Italia è stata ripresa molte volte dall'Europa, nel corso degli anni, per la lentezza dei suoi processi penali e civili – che non ha eguali all'interno dell'Unione

Lo scopo della legge è stato fondamentalmente quello di abbreviare i tempi giudiziari, e proprio per questo è stato introdotto il tanto discusso concetto di “improcedibilità”. Il superamento di certi termini temporali per il giudizio, di appello e di cassazione (rispettivamente due anni e uno) determina automaticamente che il caso non è più perseguibile. Si archivia il processo, anche se non scompare il reato. Questo servirebbe a rendere il procedimento più veloce ed efficiente, ma è stato criticato perché proprio la lentezza ed inefficienza strutturali del nostro sistema giudiziario potrebbero causare l'improcedibilità di molti reati.

Alcuni crimini considerati particolarmente gravi, come i reati di mafia, di terrorismo, violenza sessuale aggravata e traffico di stupefacenti, sono stati esclusi dall'improcedibilità dettata dalla nuova riforma ma nel novero non sono stati inclusi i reati ambientali.

Sul punto si segnala come il reato di disastro ambientale è stato ufficializzato in Italia con l'introduzione nel codice penale dell'articolo 452 quater. L'articolo definisce come disastro ambientale l'alterazione irreversibile (o reversibile ma particolarmente onerosa) dell'equilibrio di un ecosistema, soprattutto se comporta un'offesa alla pubblica incolumità. Questo provvedimento ha permesso di punire delitti ambientali come l'ex Ilva di Taranto, la discarica Resit in Campania, i Pfas in Veneto.

A seguito della riforma Cartabia, anche il relatore speciale Onu sui Diritti Umani e sostanze e rifiuti pericolosi invita a non abbassare la guardia sui reati ambientali, lo stesso, ha infatti espresso profonda preoccupazione per la riforma Cartabia e sui tempi di prescrizione più brevi per i crimini ambientali nello specifico ha dichiarato: “ *lo ripetiamo, per i reati di questo tipo deve invece essere garantito tutto il tempo necessario per fare giustizia in nome del popolo inquinato. In questi anni, il lavoro di repressione ha avuto un'impennata grazie proprio alla legge sugli ecoreati, la 68/2015, che ha introdotto i delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una norma che siamo riusciti a far inserire nel Codice penale nel 2015, dopo 21 anni di lavoro incessante. Nel 2020 sono stati ben 477 procedimenti hanno riguardato il delitto di inquinamento ambientale. Ora è fondamentale non abbassare la guardia contro gli*

*ecocriminali, rivedere i termini di improcedibilità previsti dalla riforma della giustizia, approvata dal Parlamento, come chiesto da Legambiente, Libera, Greenpeace, WWF, Focsiv, completare e rafforzare il sistema normativo e alzare il livello qualitativo dei controlli pubblici ambientali in tutta Italia, a partire dal Centro-Sud, soprattutto ora che il Paese spenderà le ingenti risorse pubbliche previste dal PNRR”.*

Infatti, centinaia di casi di disastro ambientale potrebbero molto semplicemente essere archiviati come “improcedibili”. L’improcedibilità dopo la riforma Cartabia ha subito una innovazione/inversione attraverso l’introduzione, nel nostro ordinamento, di una nuova causa di improcedibilità nell’art. 344-bis del codice di procedura penale, allo scopo di evitare il rischio che, una volta intervenuta la sentenza di primo grado e – dunque – cessato il corso della prescrizione, l’imputato possa rimanere a lungo intrappolato nei vari gradi successivi.

A tal fine, secondo la nuova disposizione, i giudizi di impugnazione, appello e cassazione devono concludersi entro tempi prestabiliti, pena l’improcedibilità dell’azione penale e, in sostanza, la chiusura del processo.

I tempi stabiliti dalla riforma Cartabia sono pari a due anni che decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di deposito della sentenza nel grado precedente per il giudizio di appello, e a un anno – con identica decorrenza – per il giudizio in Cassazione.

Si tenga altresì conto che l’improcedibilità rimane rinunciabile da parte dell’imputato, che può volontariamente scegliere di farsi giudicare in ogni caso, e che non si applica ad alcuni reati, come quelli che sono puniti dal Codice penale con l’ergastolo.

Tuttavia, volendo ragionare in termini diametralmente opposti, la ridotta scansione temporale dei procedimenti, può essere interpretata anche quale ulteriore ausilio di tutela per la tutela ambientale. L’ambiente, non può scontare i tempi burocratici imposti dall’organizzazione degli organismi deputati a proteggerlo. O meglio, una matrice ambientale sottoposta a potenziali pericoli, quando viene accertata l’effettiva sussistenza delle criticità, deve essere tutelata nel minor tempo possibile con interventi immediati e concreti. Un procedimento impostato per reprimere eventuali illeciti e di sottoporre i responsabili al principio di “*chi inquina paga*” deve raggiungere il proprio scopo nel minor tempo possibile affinché il sistema sia efficace.

Per dare alle Corti il tempo di adeguarsi alla riforma, fino a 31 dicembre 2024 è in vigore un regime transitorio in cui i termini di cui sopra sono aumentati di tre anni per l’appello e un anno e sei mesi per la Cassazione. Anche in tal senso, la riforma ha subito interferenze che non si conciliano con la voluta deflazione. La speditezza che costituisce il senso stesso della riforma, viene mortificata da introdotte dilazioni che non dovrebbero sussistere quando una norma viene emanata nel suo contesto.

Una particolare attenzione si pone anche sulla questione dell'esecuzione della pena e misure infortunarie, con riferimento all'articolazione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Premesso che, prima della riforma Cartabia, se la sentenza di condanna rimaneva nell'ambito dei due anni, il reo aveva la possibilità di accedere alle pene sostitutive e alleggerire la propria posizione, con la nuova riforma e l'introduzione dell'art. 20-bis c.p. da leggere in combinato disposto con gli art. 53 ss. della 689/81, la pena detentiva è considerata breve se rimane nell'intervallo da 1 anno a 4 anni, ne consegue la maggiore possibilità di godere di benefici. Si segnala l'ulteriore condizione migliorativa da parte del condannato se la pena detentiva non supera i due anni è concessa la non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Alla luce di quanto fin qui argomentato, ci si augura una piena applicazione della macchina processuale, con riferimento ai tempi di instaurazione dei processi, fissazioni delle udienze e trattazione del processo, al fine di poter garantire una repressione dei reati ambientali e una equa garanzia dei diritti dell'indagato/imputato.

Quindi, per alcuni reati, in particolare per quelli che riguardano l'ambiente, nella fase delle indagini e per le istruttorie, la riforma Cartabia porta a concludere che occorre fare bene e presto. Bene in quanto la materia particolarmente tecnica non ammette approssimazione nell'applicazione dei mezzi di ricerca della prova e presto perché ogni giorno trascorso in più rispetto al necessario potrebbe incidere negativamente -oltre che sull'esito del processo- sulle matrici ambientali in pericolo di compromissione. Pertanto la necessità di velocizzare le procedure *-latu sensu-* impone un concreto sforzo di tutti gli attori in campo per innalzare il rispettivo grado di competenza e conoscenza sulle tematiche ambientali trattando la specificità della materia secondo un approccio mirato e che sia concretamente rivolto alla tutela dell'ambiente. In tal senso, risulteranno fatte salve, o meglio, superate le questioni prescrittive o di ampliamento dei tempi processuali che, per l'equilibrio dell'habitat, sono secondarie.

